

Inadempimento dell'intermediario agli obblighi informativi – Cass. n. 8353/2023

Risarcimento del danno - concorso del fatto colposo del creditore o del danneggiato - contratti di borsa - in genere - Investitore non qualificato - Inadempimento dell'intermediario agli obblighi informativi - Successivi consigli volti a diversificare gli investimenti - Concorso di colpa dell'investitore ex art. 1227 c.c. - Esclusione.

In tema di intermediazione finanziaria, l'intermediario, che sia rimasto inadempiente agli specifici obblighi informativi previsti dalla legge con riferimento ad operazioni inadeguate, non può invocare l'attenuazione della sua responsabilità, ex art. 1227 c.c., per non avere l'investitore condiviso i suggerimenti (nella specie, a diversificare gli investimenti o a disinvestire) da lui ricevuti dopo l'esecuzione dell'ordine di acquisto ed entro il termine di scadenza dell'investimento, atteso che una siffatta condotta non comporta un'esposizione volontaria ad un rischio, né viola una regola di comune prudenza.

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 8353 del 23/03/2023 (Rv. 667429 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1227

Corte

Cassazione

8353

2023